

(N. 2009-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE AZARA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1957

Comunicata alla Presidenza il 9 gennaio 1958

Prevenzione e repressione del delitto di genocidio.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Governo italiano è stato autorizzato con la legge 11 marzo 1952, n. 153, ad aderire alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948. La adesione dell'Italia è avvenuta nel corso del 1952.

La Convenzione, nel suo articolo V, fa obbligo agli Stati aderenti di emanare, nelle forme stabilite dalle rispettive Costituzioni, le disposizioni legislative necessarie per l'applicazione

delle norme per la Convenzione stessa e, in particolare, leggi di natura penale contenenti « sanzioni efficaci che colpiscano le persone colpevoli di genocidio » o di altri atti assimilati.

Il disegno di legge tende, appunto, a soddisfare l'obbligo internazionale assunto dallo Stato italiano con l'adesione alla Convenzione.

La vostra Commissione, nell'esprimersi favorevolmente all'approvazione del disegno di legge, dichiara di non avere alcuna osservazione tecnica da avanzare in ordine agli arti-

coli del progetto: essi puniscono il genocidio mediante strage, il genocidio mediante deportazione, il genocidio mediante limitazione delle nascite, il genocidio mediante sottrazione di minori, la imposizione di marchi o segni di-

stintivi, nonchè l'accordo per commettere genocidio e la pubblica istigazione e apologia dei suddetti delitti.

AZARA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Genocidio mediante strage).

Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravi o gravissime a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni.

La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone i membri del gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso.

Art. 2.

(Genocidio mediante deportazione)

Chi, al fine indicato nel precedente articolo, deporta persone appartenenti a un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

Art. 3.

(Circostanza aggravante).

Se dagli atti indicati negli articoli precedenti, e commessi a scopo di genocidio, è derivata la morte di una o più persone, si applica la pena dell'ergastolo.

Art. 4.

(Genocidio mediante limitazione delle nascite)

Chiunque impone o attua misure tendenti ad impedire o a limitare le nascite in seno ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, allo scopo di distruggere in tutto o in parte il gruppo stesso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 5.

(Genocidio mediante sottrazione di minori).

Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, sottrae minori degli anni quattordici appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, per trasferirli ad un gruppo diverso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 6.

(Imposizione di marchi o segni distintivi)

Chiunque costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso a portare marchi o segni distintivi indicanti l'appartenenza al gruppo stesso, è punito, perciò solo, con la reclusione da quattro a dieci anni.

Ove il fatto sia stato commesso al fine di predisporre la distruzione totale o parziale del gruppo, si applica la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 7.

(Accordo per commettere genocidio)

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti previsti negli articoli precedenti, coloro che partecipano all'accordo, sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Art. 8.

(Pubblica istigazione e apologia).

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più fra i delitti previsti negli articoli da 1 a 6, è punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di uno o più fra i delitti indicati nel comma precedente.